



Statuto

ARTICOLO 1: DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE, ESERCIZIO SOCIALE

L'associazione porta il nome di "Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder | Alianza del Clima e.V." ed è iscritta nel registro delle associazioni tedesco. L'associazione ha sede a Francoforte sul Meno. L'anno sociale dell'associazione è l'anno solare.

ARTICOLO 2: SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scopo dell'associazione è promuovere la tutela dell'ambiente, come definito dall'articolo 52 del Codice fiscale tedesco (Abgabenordnung, AO). L'associazione persegue esclusivamente scopi diretti di pubblica utilità, come definito dalla sezione del Codice fiscale tedesco intitolata "steuerbegünstigte Zwecke" (scopi riconosciuti). Lo scopo dell'associazione sarà raggiunto in particolare attraverso le seguenti misure:

- Riduzione continua delle emissioni di gas serra. L'obiettivo minimo è la riduzione delle emissioni di CO2 del 10% ogni cinque anni. L'importante traguardo del dimezzamento delle emissioni pro capite (anno di riferimento 1990) dovrebbe essere raggiunto al più tardi entro il 2030.
- Ampia riduzione di tutti i gas ad effetto serra nel settore municipale.
- Evitare l'uso di legname tropicale nelle attività comunali.
- Scambio di informazioni tra le municipalità e commissione di rapporti congiunti sulle questioni sopra citate.
- Sostenere le popolazioni indigene promuovendo progetti.
- Sostegno agli interessi dei popoli indigeni dell'Amazzonia nella conservazione delle foreste pluviali tropicali, che sono la base stessa della loro esistenza, attraverso titoli di proprietà e l'uso sostenibile dei loro territori.
- Informare il pubblico sugli obiettivi dichiarati e promuovere in modo mirato le misure di risparmio energetico nel settore privato.



L'associazione opera su base disinteressata; la sua priorità non è il perseguimento dei propri obiettivi finanziari. I fondi dell'associazione sono utilizzati solo per scopi conformi al presente Statuto. I soci non ottengono alcun profitto o, in qualità di soci, alcuna indennità dai fondi dell'associazione. Nessuna persona può essere favorita con spese estranee allo scopo dell'associazione o con compensi sproporzionati. Se l'associazione viene sciolta cessano i suoi scopi fiscalmente privilegiati, il suo patrimonio andrà a "Brot für die Welt" per essere utilizzato per un progetto nella foresta pluviale che serve direttamente ed esclusivamente a scopi non lucrativi. Ogni delibera di modifica dello statuto deve essere presentata all'ufficio fiscale competente prima di essere registrata presso il tribunale del registro.

ARTICOLO 3: ACQUISIZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Le autorità municipali e territoriali europee e le organizzazioni dei popoli indigeni dell'Amazzonia e di altre regioni della foresta pluviale possono diventare membri, se hanno dato il loro consenso agli obiettivi e ai principi dell'Alleanza per il clima. Gli Stati federali, le province e altre strutture regionali, nonché le organizzazioni non governative (ONG) possono diventare membri associati. Questo dà loro il diritto di partecipare alle attività dell'associazione e di ricevere informazioni su di esse. Il Consiglio Direttivo decide in merito alle richieste scritte di adesione.

ARTICOLO 4: CESSAZIONE DELL'AFFILIAZIONE

Un socio può ritirarsi dall'associazione in qualsiasi momento presentando una dichiarazione scritta in tal senso a un membro del Consiglio Direttivo. Un membro può essere espulso dall'associazione se la sua condotta è palesemente contraria agli interessi dell'associazione. L'Assemblea generale decide sull'esclusione con una maggioranza di tre quarti dei voti espressi.

ARTICOLO 5: QUOTE ASSOCIATIVE

Ogni comune e ogni distretto amministrativo pagano una quota associativa annuale. Tale quota è calcolata in base alla popolazione. L'importo della quota di adesione è stabilito nel Regolamento dell'Alleanza per il Clima. Per i comuni e i distretti amministrativi dei Paesi dell'Europa orientale è prevista una quota di adesione ridotta. Le popolazioni delle foreste pluviali non sono tenute a versare quote. Il Consiglio Direttivo stabilisce le quote di adesione dei membri associati.



ARTICOLO 6: ORGANI ESECUTIVI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi esecutivi dell'associazione sono

- a) il Comitato esecutivo
- b) l'Assemblea Generale

ARTICOLO 7: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dell'associazione è composto da un minimo di quattro a un massimo di 13 persone, ovvero

- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Tesoriere
- Segretario verbalizzante
- fino a nove ulteriori persone

La rappresentanza giudiziaria ed extragiudiziaria dell'associazione è assunta da due membri del Consiglio Direttivo, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.

Il Consiglio di amministrazione costituisce un quorum se partecipano almeno quattro dei suoi membri. Le delibere sono approvate a maggioranza semplice dei presenti. Le delibere del Consiglio possono essere prese in presenza, in formato ibrido o in riunioni virtuali, nonché al di fuori di una riunione in forma di testo; anche in questi casi è sufficiente la maggioranza semplice dei voti validi espressi. In caso di dimissioni di un membro del Consiglio, il "resto del Consiglio" elegge esso stesso il successore.

ARTICOLO 8: RESPONSABILITÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo conduce tutti gli affari quotidiani dell'associazione, a condizione che non siano delegati all'Assemblea generale dagli Statuti, e gestisce i beni dell'associazione a titolo onorifico. Si avvale di un direttore esecutivo e di una segreteria. Ad esso sono affidati in particolare i seguenti compiti:

- 1) Preparazione dell'Assemblea Generale e pianificazione dell'ordine del giorno;
- 2) Convocazione dell'Assemblea Generale;
- 3) Esecuzione delle risoluzioni dell'Assemblea Generale;



- 4) Stesura di un bilancio per ogni esercizio commerciale; contabilità; compilazione di un rapporto annuale;
- 5) Risorse umane, compresa la stipula e la risoluzione dei contratti di lavoro;
- 6) Relazioni pubbliche;
- 7) Ammissione di nuovi membri;
- 8) Fissare le quote associative per i membri associati;
- 9) Gestione fiduciaria dei fondi del progetto.

ARTICOLO 9: DURATA DEL MANDATO E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Generale per un mandato di due anni, a partire dal giorno dell'elezione; i suoi membri restano comunque in carica fino alla successiva elezione del Consiglio. Ogni membro del Consiglio Direttivo viene eletto separatamente. I membri del Comitato esecutivo devono essere di diverse nazionalità. Si dovrà perseguire un'equa rappresentanza dei membri in termini di genere. Il Consiglio Direttivo dovrà includere una rappresentanza dell'Organo di coordinamento delle organizzazioni indigene del bacino

ARTICOLO 10: GESTIONE, RAPPRESENTANZA SPECIALE

Per svolgere i suoi compiti di gestione, compresi quelli relativi alle risorse umane, alla contabilità e alla gestione degli uffici, il Consiglio Direttivo può, nei limiti delle possibilità di bilancio, assumere personale, anche con funzioni di direzione.

L'Assemblea generale può inoltre nominare un amministratore delegato proposto dal Consiglio Direttivo come suo rappresentante speciale ai sensi del § 30 del Codice civile tedesco (BGB) per determinate questioni commerciali. In caso di dubbio, la procura si estenderà a tutti i negozi giuridici tipici di tali questioni commerciali.

ARTICOLO 11: L'ASSEMBLEA GENERALE

Nell'Assemblea generale, ogni socio dispone di un voto. Per esercitare il diritto di voto è possibile nominare per iscritto un altro socio ai sensi dell'articolo 3, frase 1, o una persona fisica a piacere come delegato. Per ogni Assemblea generale deve essere rilasciata un'autorizzazione separata. Una persona autorizzata o un membro autorizzato può esercitare il diritto di voto per non più di sette membri.

L'Assemblea generale è responsabile di tutte le questioni che non sono state assegnate a un altro organo esecutivo dell'associazione. Nelle questioni che



rientrano nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo, l'Assemblea generale può presentare raccomandazioni al Consiglio. In tali questioni il Consiglio Direttivo, da parte sua, può ottenere il parere dell'Assemblea Generale.

ARTICOLO 12: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale avrà luogo ogni anno. L'Assemblea Generale deve inoltre essere convocata ogni qualvolta l'interesse dell'associazione lo richieda o ogni qualvolta tale convocazione sia richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo da un decimo dei membri che rappresentino almeno quattro nazioni, indicando lo scopo e il motivo della convocazione. Ogni Assemblea Generale deve essere convocata in forma di testo con un preavviso di sei settimane dal Presidente o dal Vicepresidente. La convocazione deve includere una dichiarazione provvisoria dell'ordine del giorno fissato dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio può proporre al Consiglio Direttivo un'aggiunta all'ordine del giorno in forma testuale, purché ciò avvenga almeno una settimana prima dell'Assemblea Generale. Ciò non si applica alle modifiche dello Statuto o all'elezione del Consiglio Direttivo. Il presidente dell'Assemblea Generale deve annunciare l'aggiunta all'inizio dell'Assemblea Generale.

ARTICOLO 13: VOTO IN ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale elegge un presidente dell'Assemblea tra i suoi membri. Se gli Statuti dell'associazione non prevedono diversamente, una risoluzione dell'Assemblea generale viene approvata se approvata dalla maggioranza dei voti validi espressi. La modifica dello Statuto dell'associazione richiede una maggioranza di due terzi. Le votazioni devono essere effettuate per iscritto se così richiesto da un terzo dei membri che partecipano alla votazione in questione.

I verbali delle delibere dell'Assemblea generale devono essere redatti e firmati dal presidente e dal segretario nominati in anticipo dal Consiglio Direttivo. Deve contenere: il luogo e l'ora della riunione, l'identità del presidente e del segretario verbalizzante, il numero dei membri presenti, l'ordine del giorno, i risultati di ogni votazione e le modalità di voto. In caso di modifica dello Statuto dell'associazione, deve essere indicata la formulazione esatta.

Al fine di promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di membri, l'Assemblea generale può svolgersi di persona o virtualmente, per telefono, video o internet. L'Assemblea generale può anche ricorrere a una combinazione delle varie forme di riunione e di decisione. A tal fine non sono necessari né la partecipazione né il consenso di tutti i membri; il silenzio è considerato come



astensione. Ulteriori dettagli possono essere disciplinati dal Consiglio Direttivo nel Regolamento interno.

ARTICOLO 14: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEGLI ASSEGNATARI

La decisione di sciogliere l'associazione può essere presa solo dall'Assemblea generale con una maggioranza di tre quarti dei voti validi espressi. Se l'Assemblea Generale non decide diversamente, due membri del Consiglio Direttivo devono essere nominati liquidatori congiuntamente autorizzati.

Gli Statuti sono stati redatti dall'Assemblea dei fondatori del 30 marzo 1992 e modificati dall'Assemblea generale dell'8 maggio 2014 a Lussemburgo; una nuova versione è stata votata dall'Assemblea generale del 26 settembre 2019 a Rostock e rivista dall'Assemblea generale del 18 ottobre 2023 a Modena.

L'ALLEANZA PER IL CLIMA

Da oltre 30 anni, i comuni membri di Alleanza per il Clima agiscono in collaborazione con le popolazioni indigene della foresta pluviale a beneficio del clima globale. Con quasi 2.000 membri distribuiti in oltre 25 Paesi europei, Alleanza per il Clima è la più grande rete di città europee dedicata all'azione globale ed equa per il clima. Riconoscendo l'impatto che i nostri stili di vita possono avere sulle persone e sui luoghi più vulnerabili del mondo, Alleanza per il Clima associa l'azione locale alla responsabilità globale. climatealliance.org

Documento tradotto con DeepL